



**SETTORE GESTIONE RISORSE E BENI STRUMENTALI**

**Corso Nizza, 21 - CUNEO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.),  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 25 - 41**

*Cuneo, 23/11/2010*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Fabrizio Freni

## INDICE

Art. 1	PREMESSA.....	.....
Art. 2	IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO .....	.....
Art. 3	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	.....
Art. 4	REQUISITI DEI PARTECIPANTI.....	.....
Art. 5	OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	.....
Art. 6	REFERENTI DEL CONTRATTO.....	.....
Art. 7	CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITA' .....	.....
Art. 8	ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA.....	.....
Art. 9	SOSTITUZIONI.....	.....
Art. 10	DATI GENERALI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE .....	.....
Art. 11	DEPOSITO CAUZIONALE .....	.....
Art. 12	PENALI.....	.....
Art. 13	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	.....
Art. 14	VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO .....	.....
Art. 15	ASSICURAZIONE.....	.....
Art. 16	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	.....
Art. 17	SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	.....
Art. 18	TRATTAMENTO DATI.....	.....
Art. 19	CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	.....
Art. 20	FORO COMPETENTE .....	.....
Art. 21	REGISTRAZIONE.....	.....
Art. 22	OSSERVANZA DI NORME E LEGGI.....	.....
Art. 23	CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO .....	.....
Art. 24	REVISIONE PREZZI.....	.....

## **Art. 1 PREMESSA**

La Provincia di Cuneo ha necessità di acquisire la prestazione di servizio di soggetti giuridici (definito appaltatore o aggiudicatario), che in collaborazione con soggetti aventi titolo, siano in grado di prestare l'intero servizio inerente la sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di effettuare le ulteriori prescrizioni specificatamente individuate dal decreto in parola.

E' altresì ricompresa l'attività di supporto e collaborazione al Datore di Lavoro alla valutazione rischi, nella scelta dei DPI, all'organizzazione del primo soccorso, all'effettuazione di sopralluoghi periodici nei luoghi di lavoro, alla partecipazione alla riunione periodica annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ad eventuali altre riunioni in materia di sicurezza qualora si presenti la necessità e quanto altro previsto dal decreto in parola.

## **Art. 2 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

La dotazione finanziaria complessiva a base di gara, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, è pari a € 48.000,00 (quarantottomila/00) l'anno i.v.a. esente, per un totale quadriennale € 192.000,00 (centonovantaduemila/00) iva esente.

Il servizio in appalto avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal 2 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

I servizi oggetto dell'appalto consistono in attività per le quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità dell'Amministrazione o in prestazioni di natura intellettuale e sono pertanto esclusi dall'obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi e di stima dei conseguenti oneri di sicurezza da interferenza, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5-3-2008.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

## **Art. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, in caso di offerte uguali si procederà ai sensi del succitato art. 77 del R.D. 827/24 e la gara sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno una offerta valida.

## **Art. 4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI**

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici che svolgono attività di organizzazione creazione gestione di servizi sanitari ed attività mediche:

1. che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006
2. iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto della presente capitolato
3. in possesso della certificazione rilasciata da soggetto accreditato di sistema di qualità UNI EN ISO 9001
4. che abbiano eseguito nell'ultimo triennio (2007/2008/2009) il servizio di sorveglianza sanitaria per almeno un anno per aziende/enti pubblici con un numero di dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria di almeno 300 di cui almeno 100 di tipologia non impiegatizia
5. che dichiarino di avere la disponibilità di almeno 4 medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38-39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'Ente si riserva, dopo la valutazione dei curricula, di individuare due medici competenti tra la rosa di nomi proposti.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi, ciascun soggetto partecipante allo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 - 2 e 3. Con riferimento al requisito di cui al punto 4 la capogruppo lo dovrà possedere nella misura pari a 1 anno di servizio con 200 dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria di cui 70 di tipologia non impiegatizia; la/le mandanti nella misura di 1 anno di servizio con 100 dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria di cui 30 di tipologia non impiegatizia. Il requisito di cui al punto 5 dovrà essere dichiarato dal Raggruppamento temporaneo o Consorzio nel suo complesso.

## **Art. 5 OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Con il presente appalto si prevede l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per lo svolgimento delle prestazioni ed il connesso adempimento ai sensi degli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare:

- istituzione, aggiornamento e custodia<sup>1</sup>, per il tempo necessario all'aggiornamento della stessa in sede di visita medica, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; predisposizione di un documento ad integrazione della valutazione rischi; verbali di sopralluoghi;
- gestione della programmazione della sorveglianza sanitaria con la tenuta dell'anagrafica dei dipendenti e relativo scadenziario delle visite periodiche, ed altre visite previste ex art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; l'anagrafica in parola dovrà contenere almeno nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita,

---

<sup>1</sup> Il luogo di custodia delle cartelle, dopo l'aggiornamento della stessa in seguito all'effettuazione della visita medica avverrà presso l'Amministrazione Provinciale e sarà formalizzato in sede di nomina del medico

mansione, indirizzo del lavoratore ai fini spedizione a mezzo posta<sup>2</sup> del giudizio di idoneità, data prossima visita, ed ogni altra specifica che la ditta riterrà utile ai fini dell'elaborazione dello stesso;

- comunicazione, via e-mail, dopo un mese dalla stipula del contratto di un programma di scadenze per l'anno corrente indicando i nominativi delle persone da avviare a visita medica con le rispettive date di scadenza e la stessa modalità dovrà essere preventivata anche per gli anni a venire;
- comunicazione, con congruo anticipo, delle date e luoghi in cui si terranno le visite;
- organizzazione delle visite mediche e prenotazione di eventuali esami di laboratorio, di esami strumentali e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità;
- elaborazione ed aggiornamento, qualora necessario, del protocollo sanitario che dovrà essere consegnato in originale, debitamente firmato e datato con lettera di trasmissione secondo le modalità definite nell'allegato 3 (Procedure);
- effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sanitario e dagli artt. 41 e successivi del DLgs 81/2008 e s.m.i. (*visita medica preventiva, visita medica preventiva in fase preassuntiva, visita medica periodica, visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in occasione del cambio della mansione, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, ecc*), programmazione delle eventuali visite specialistiche necessarie (*cardiologica, ORL, ortopedica, oculistica, ecc*) e degli esami di laboratorio o diagnostici (*Audiometria repertata, Spirometria repertata, Ergo Vision, Rx (Torace, colonna, ecc), Rinoscopia e questionari specifici per polveri di legno, Risonanza magnetica, Tac, Vaccinazioni laddove previste o consigliate dal medico competente (antitetanica, epatite, ecc), Esami tossicologici mirati per esposizione a rischi particolari (chimico, ecc), Esame urine completo, Cromo urinario, Acido ippurico urinario, Acido metilippurico urinario, Esami ematochimici, T.C.A, T.C.E., acido metilippurico, acido ippurico, acido formico, emocromo con formula, creatinina, protidogramma (Elettroforesi + Proteine Totali), fosfatasi alcalina, GOT, GPT, gamma GT, azotemia, piombemia, ala - Urinario, Esame idrossipirene cromo, Glicemia, Uricemia, Colesterolo Totale, HDL, Trigliceridi, Bilirubina, Markers Epatite, Accertamenti di 1° livello per assenza tossicodipendenza (screening stupefacenti) e/o assunzione alcool secondo la normativa vigente, e/o ulteriori altri esami stimati necessari dal medico competente per formulare il giudizio di idoneità, ecc*)
- Effettuazione delle visite per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12 L. 53/2000)
- Trasmissione statistica anonima annuale in via telematica al SSN (ex art. 40 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

---

<sup>2</sup> La ditta contestualmente al primo accertamento dovrà acquisire dal lavoratore una liberatoria per spedire via posta il giudizio di idoneità

- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- Consegna secondo le modalità definite nell'allegato 3 (*Procedure*) di "un report idoneità" da trasmettersi mensilmente sia in formato telematico sia cartaceo recante nome, cognome, data nascita, mansione, descrizione dell'idoneità, data della prossima visita;
- trasmissione delle cartelle cliniche e relativo giudizio di idoneità, aggiornati, in seguito all'effettuazione della visita medica, del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla ditta, all'Amministrazione Provinciale secondo le modalità contenute nell'allegato 3 (*Procedure*). Ogni cartella clinica dovrà essere sigillata e dovrà recare in calce i dati del lavoratore (nome, cognome, data di nascita), la data dell'ultima visita, un codice numerico univoco che la ditta attribuirà alla Provincia di Cuneo e la dicitura NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTAZIONE SANITARIA COPERTA DAL SEGRETO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 622 C.P., listata dal medico. Le cartelle in parola dovranno pervenire divise per mansione ed allegate ad una lettera di trasmissione contenente un elenco dettagliato dei nominativi dei lavoratori a cui fanno riferimento come da facsimile (allegato 3 - *Procedure*).
- trasmissione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della copia conforme all'originale della cartella clinica al lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. L'originale della cartella clinica del lavoratore in parola dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione Provinciale secondo le modalità definite nell'allegato 3 (*Procedure*). La riconsegna dell'originale della cartella clinica dovrà essere accompagnata da una nota in cui il medico competente attesti di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 25 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08. Le modalità operative sono definite nell'allegato 3 (*Procedure*); La trasmissione dei giudizi di idoneità e delle cartelle dovrà avvenire entro 10 giorni dall'effettuazione della visita; la ditta dovrà anticipare via fax/e-mail eventuali giudizi di idoneità con prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle del precedente giudizio;
- Collaborazione diretta con il datore di lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di predisporre le misure di tutela della salute dei lavoratori alla protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro come stabilito dalla lettera a) dell'art. 25 del DLgs 81/2008

- Collaborazione per il tramite della propria struttura con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione al fine della predisposizione delle misure di cui al punto precedente.
- Effettuazione copia documentazione sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Consegna di una relazione sanitaria annuale con i risultati anonimi collettivi relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le modalità definite nell'allegato 3 (Procedure)
- Partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del DLgs 81/2008 ed ad altre riunioni in materia di sicurezza
- Svolgimento delle visite annuali in tutti gli ambienti di lavoro di cui alla lettera l) dell'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i (per tutte le sedi ubicate nella provincia di Cuneo ed eventuali nuove sedi che verranno aperte durante il corso dell'appalto) con la redazione, a seguito dei sopralluoghi effettuati, di relativo verbale con indicazione, per quanto di competenza, delle eventuali anomalie riscontrate e degli eventuali provvedimenti suggeriti. I sopralluoghi dovranno essere effettuati mediante automezzo proprio; non è previsto il rimborso spese sostenute durante i sopralluoghi (carburante, pasti, ecc)
- Svolgimento, per la parte di competenza, dell'attività di formazione ed informazione, riunioni, incontri, attività varie espletate su richiesta della Provincia comprensiva della fornitura del relativo materiale informativo/formativo.
- Svolgimento, per la parte di competenza, dell'attività di formazione ed informazione, riunioni, incontri, attività varie espletate su richiesta della Provincia con svolgimento di attività di informazione/formazione da parte di collaboratori del Medico Competente di idonea capacità e fornitura del relativo materiale formativo/informativo
- Assistenza al Datore di Lavoro nei rapporti con gli organi di vigilanza
- Effettuazione della dovuta informazione ad ogni singolo lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari svolti

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, l'Aggiudicataria deve disporre di:

- un numero di medici competenti, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente di cui all'artt. 38-39 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e iscrizione all'albo professionale dei medici, non inferiore a 2 (due) fra i 4 proposti, di cui uno con funzioni di coordinamento, aventi un rapporto di lavoro/collaborazione con l'aggiudicatario di durata non inferiore a quella del servizio in oggetto (o, se di durata inferiore, con manifesta disponibilità al rinnovo/proroga del rapporto stesso); nel caso di assenza di

uno dei due medici per un numero di giorni superiore a 15 dovrà essere garantito un sostituto con medesimi titoli;

- un infermiere e un optometrista;
- direttamente od indirettamente tramite accordi e/o convenzioni di quattro strutture idonee, intese come ambulatori a propria disposizione, rispettivamente ubicate nelle città di Alba, Mondovì, Cuneo e Saluzzo, per lo svolgimento delle visite di medicina del lavoro, l'esecuzione degli accertamenti e delle visite specialistiche aggiuntive eventualmente richieste dal medico competente, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa;

Le visite mediche ordinarie dei lavoratori dovranno essere effettuate nel laboratorio più vicino al luogo di lavoro del lavoratore, al fine di limitarne gli spostamenti. In via eccezionale potranno essere effettuate visite nelle altre unità locali. Le visite dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.

*Si fa presente che, in seguito alla consegna del servizio, verrà formalizzata la nomina del/dei medico/i ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a); il provvedimento in parola contemplerà il luogo di custodia delle cartelle ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dopo l'aggiornamento in seguito a visita medica del lavoratore.*

## **Art. 6 REFERENTI DEL CONTRATTO**

Il soggetto giuridico aggiudicatario (appaltatore) dovrà fornire, alla consegna del servizio, formalizzata mediante lettera di incarico, il nominativo del soggetto Responsabile della prestazione, soggetto al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione o notizia formali inerenti il servizio, nonché tutte le riserve e le contestazioni relative ad eventuali controversie che dovessero sorgere durante la durata del contratto.

Il Responsabile della prestazione dovrà essere munito, dall'Aggiudicataria, di procura speciale a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di servizio. Egli sarà pertanto l'unico interlocutore accreditato presso l'Amministrazione per quanto attiene al contratto di servizio e sarà sua cura attivare e gestire gli eventuali collegamenti interni all'Aggiudicataria, ritenuti necessari ed utili per la risoluzione delle problematiche occorse.

L'Aggiudicataria fornirà, alla consegna del servizio, formalizzata mediante lettera d'incarico, il curriculum vitae dei medici, i nominativi ed i recapiti (indirizzo della propria sede, telefono, fax, telefono cellulare ed indirizzo e-mail) del Responsabile della prestazione, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione.

## **Art. 7 CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITA'**

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, esclusivamente per il periodo di esecuzione delle visite, è affidata all'Aggiudicataria che deve provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro e riservato, secondo le disposizioni normative in merito, per il restante tempo la custodia delle cartelle avverrà presso l'Amministrazione Provinciale. Tale disposizione verrà formalizzata con provvedimento di nomina dei medici.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso alla Provincia di Cuneo, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Aggiudicataria che lo ha individuato.

## **Art. 8 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA**

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato. L'Aggiudicataria si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico dell'Aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

E' a totale carico dell'Aggiudicataria ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta della Provincia di Cuneo, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale.

## **Art. 9 SOSTITUZIONI**

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire i medici competenti l'Aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione della Provincia di Cuneo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito di analoghi requisiti professionali.

L'Aggiudicataria garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali del sostituto.

In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'Aggiudicatario.

## **Art. 10 DATI GENERALI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

Presso l'Amministrazione Provinciale prestano l'attività lavorativa circa 756 lavoratori a vario titolo (*dipendenti a tempo indeterminato/determinato, co.co.co., stagisti, tirocinanti, altre forme contrattuali da verificarsi in sede specifica*) organicamente inquadrate in Aree Funzionali secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato 1 (Organigramma Aree Funzionali - Organigramma Funzionale).

Tali soggetti sono suddivisi secondo l'allegato 4.

Nell'allegato 2 sono elencati i luoghi di lavoro relativi. (Elenco Luoghi di lavoro).

## **Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE**

Il soggetto giuridico concorrente dovrà presentare, nelle modalità previste dal bando/norme di partecipazione, una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara.

Il soggetto giuridico aggiudicatario dovrà presentare nelle modalità previste dal bando/norme di partecipazione una cauzione definitiva

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Provinciale.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Provincia.

## **Art. 12 PENALI**

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto giuridico riservandosi il diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull'esecuzione del

servizio.

Qualora l'Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre violazioni al presente capitolato, applicherà una penalità pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata.

Le trattenute o le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. alla quale il soggetto giuridico aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni, salva l'applicazione delle penali, sarà in facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o salvo l'aggiudicazione in danno delle inadempienze a favore della seconda ditta offerente in graduatoria.

## **Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'impresa aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

L'amministrazione può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni.
- b) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle visite.
- d) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- e) per motivi di pubblico interesse
- f) per mancato rinnovo o pagamento dei contratti assicurativi richiamati all'art. 15
- g) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà del Codice Civile

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, oltre alla

perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per il ripristino del livello di efficienza del servizio fatto svolgere da altre Ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione Provinciale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art. 72. 4<sup>^</sup> comma, del R.D. 267/42.

## **Art. 14 VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO**

Si precisa che variazioni del + - 20% del numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'allegato 4, come pure per le unità lavorative ascrivibili alle diverse mansioni, del numero degli edifici o riunioni a cui dovrà partecipare il/i medico/i competente/i non daranno luogo a variazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di aumentare o ridurre il servizio o parte di esso in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso comunicato al Responsabile della Prestazione da parte del Settore competente.

## **Art. 15 ASSICURAZIONE**

Il soggetto giuridico ed i professionisti sono responsabili per qualunque danno che possa derivare all'Amministrazione Provinciale ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto (art. 5) "oggetto e modalità di svolgimento del servizio" e regolato dal presente Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Provinciale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, della custodia di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Provincia.

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà sottoporre all'approvazione della Provincia i progetti delle sottoelencate polizze che dovranno essere stipulate a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva e mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto pena la risoluzione del contratto:

### **A) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.):**

- per danni materiali (a persone o cose) e/o danni patrimoniali (pregiudizio economico) provocati a terzi durante lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio indicate all'art. 5) del presente capitolato speciale d'appalto;

- in tale polizza dovranno essere ricomprese anche tutte le attività preliminari, collaterali, complementari ed accessorie, anche non direttamente collegate alle attività primarie dell'Appaltatore, nulla escluso né eccettuato;

Nella definizione di "terzo danneggiato" la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Provinciale, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto della Provincia di Cuneo;

- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà della Provincia di Cuneo, ovvero in uso alla medesima a qualsiasi titolo per l'esercizio della propria attività, comprese le cose in consegna o in deposito presso le sedi provinciali;

- le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con la Provincia di Cuneo, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti, quando per la loro attività agiscono nell'ambito e per conto della Provincia di Cuneo.

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 2.500.000,00 ed un limite di danni a persone e cose non inferiore a EURO 1.000.000,00.

La polizza dovrà, inoltre, prevedere la estensione alla:

- Responsabilità civile personale di dipendenti, collaboratori ed amministratori dell'appaltatore, con esclusione della responsabilità civile professionale dei medici

#### B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

- a favore di tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia, l'Appaltatore si avvalga nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;

- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;

- ai sensi del Codice Civile;

per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

La garanzia dovrà comprendere l'estensione alle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 2.500.000,00 ed un limite non inferiore ad EURO 1.000.000,00 per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

### C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI MEDICI

La polizza dovrà essere stipulata da ogni singolo medico che per conto dell'appaltatore svolgerà le attività professionali di sua competenza indicate all'articolo 5 del presente capitolato speciale d'appalto. Questo professionista viene definito "medico competente" ai sensi dell'art. 38 e successivi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'assicurazione dovrà valere per i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionate durante l'esercizio della professione e dovrà comprendere lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in genere, di perizia, consulenza e certificazione.

La polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad EURO 1.000.000,00 per danni a persone.

Riguardo ai precedenti punti A), B), C) si stabilisce che:

- i soggetti saranno tenuti, a pena di decadenza, al mantenimento in vigore delle predette coperture assicurative senza diminuire in alcun modo le somme assicurate in ogni contratto.
- i soggetti saranno altresì tenuti, a pena di decadenza, a comprovare alla Stazione Appaltante la persistenza dei contratti assicurativi.

Si informa inoltre i soggetti che eventuali franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stabiliti nei contratti di assicurazione, dagli stessi stipulati non potranno in alcun modo essere opponibili alla Stazione Appaltante, e rimarranno a totale carico dei soggetti interessati.

### **Art. 16 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura del servizio in oggetto del contratto senza autorizzazione dell'Ente (art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

### **Art. 17 SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei servizi;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

A carico dell'impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'esecuzione del servizio.

## **Art. 18 TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dalla Provincia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è la Provincia.

## **Art. 19 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

I corrispettivi del servizio oggetto dell'appalto saranno pagati previa emissione della idonea fattura da parte dell'aggiudicataria.

L'Aggiudicataria fatturerà i servizi resi con cadenza trimestrale posticipata. Le fatture dovranno essere inviate secondo le procedure di cui all'allegato 3 con nota di accompagnamento dell'Aggiudicataria e corredate da "un resoconto prestazioni svolte".

Il pagamento avverrà in base a presentazione di fattura, dopo l'accertamento della regolarità della prestazione del servizio, salvo vizi occulti, con mandato di accredito in conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 c.1. della legge 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie", secondo le disposizioni vigenti.

Ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 si esplicita che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, compatibilmente con i vincoli normativi in materia di pagamenti nella pubblica amministrazione. La misura di eventuali interessi moratori è stabilita in misura di legge.

## **Art. 20 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

## **Art. 21 REGISTRAZIONE**

Il contratto da stipularsi con l'aggiudicataria sarà registrato ai sensi di Legge.

## **Art. 22 OSSERVANZA DI NORME E LEGGI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- ☐ decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
- ☐ codice civile.

## **Art. 23 CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Tutte le comunicazioni postali e le notificazioni di atti all'Amministrazione committente saranno effettuate secondo le procedure contenute nell'allegato 3.

## **Art. 24 REVISIONE PREZZI**

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, a richiesta della ditta aggiudicataria, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, nella misura massima del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente all'anno di riferimento. La revisione prezzi decorrerà dall'avvenuta presentazione della domanda da parte della Ditta aggiudicataria.